

Regolamento di gestione del fondo comune di investimento mobiliare alternativo italiano, di tipo chiuso, non riservato denominato

Mediolanum Private Markets Italia III

Istituito e gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Fondo Feeder

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs.n. 58/98 (Testo Unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento è valido dal 19 settembre 2025

Società di Gestione del Risparmio



INDICE

PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA	2
A.1) La Società di Gestione	2
A.2) Denominazione, tipologia e struttura master-feeder.....	2
A.3) Durata del Fondo	2
A.4) Depositario	3
A.5) Calcolo del valore della Quota.....	3
A.6) Classi di Quote	3
PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	4
B.1) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo.....	4
B.2) Sottoscrizione delle quote del Fondo Master e periodo di investimento.....	5
B.3) Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo	5
B.4) Caratteristiche delle Quote	5
B.5) Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse	6
B.6) Proventi e rimborsi di capitale	6
B.7) Regime delle spese.....	7
B.7.a) Spese a carico del fondo	7
B.7.b) Spese a carico dei singoli partecipanti.....	9
B.7.c) Spese a carico della Società di Gestione	9
PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	10
C.1) Assemblea dei Sottoscrittori	10
C.2) Compiti e responsabilità della Società di Gestione	10
C.3) Sostituzione della SGR	11
C.4) Compiti e responsabilità del Depositario	11
C.5) Patrimonio del Fondo	12
C.6) Modalità di sottoscrizione delle quote del Fondo	12
C.7) Periodo di Sottoscrizione delle Quote	13
C.8) Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento.....	13
C.9) Mancato raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo, ridimensionamento ed aumento dell'ammontare totale del Fondo	14
C.10) Cessione delle Quote	14
C.11) Certificati di Partecipazione.....	15
C.12) Modifiche del Regolamento	15
C.13) Liquidazione del Fondo	16
C.14) Scritture contabili e Revisione contabile	16
C.15) Comunicazioni.....	17
C.16) Legge applicabile e foro competente	17
GLOSSARIO	18

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

Parte A) Scheda Identificativa; Parte B) Caratteristiche del prodotto; Parte C) Modalità di Funzionamento

PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

A.1) La Società di Gestione

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito "**SGR**"), appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, con sede legale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci – Via Ennio Doris, autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 6 della sezione "Gestori di OICVM" nonché al n. 4 della sezione "Gestori di FIA" dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998 (di seguito "**TUF**"), ha istituito e gestisce il Fondo oggetto del presente Regolamento. Il sito internet della SGR è: www.mediolanumgestionefondi.it.

A.2) Denominazione, tipologia e struttura master-feeder

La SGR ha istituito il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso non riservato, denominato "**Mediolanum Private Markets Italia III**" (di seguito "**Fondo**") le cui quote (di seguito "**Quote**") possono essere sottoscritte indistintamente dal pubblico dei risparmiatori (di seguito "**Sottoscrittori**"), purché nel rispetto dei limiti di importo minimo sottoscrivibile da ciascun Sottoscrittore previsti dal presente Regolamento.

Il Fondo investe il proprio patrimonio principalmente nelle quote del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso non riservato denominato "**ECRA Private Markets Italia III**" (di seguito "**Fondo Master**"), qualificandosi pertanto come fondo feeder.

Il Fondo ha forma chiusa, dunque il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai Sottoscrittori solo alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Regolamento, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo B.6 in tema di proventi e rimborsi di capitale e al successivo articolo C.13 in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

La partecipazione al Fondo è consentita sia al pubblico indistinto, sia agli investitori professionali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 e, segnatamente: i clienti professionali di diritto e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF.

La partecipazione al Fondo consente, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della disciplina relativa ai piani individuali di risparmio a lungo termine (di seguito "**PIR Alternativi**") prevista dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "**Legge di bilancio 2017**") e dall'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

Non è previsto l'obbligo di quotare il Fondo da parte della SGR. Le prospettive di liquidità del Fondo, prima della liquidazione dello stesso, sono dunque collegate esclusivamente alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali delle Quote secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'esercizio del Fondo coincide con l'anno solare. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura della Prima Emissione di Quote e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

A.3) Durata del Fondo

Coerentemente con la durata del Fondo Master, la durata del Fondo è fissata, salvo la liquidazione dello stesso, in 10 (dieci) anni decorrenti dall'ultimo giorno del trimestre in cui si realizza il Closing Finale del Fondo. La data di decorrenza della durata del Fondo sarà comunicata ai sottoscrittori mediante apposito avviso secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

Nel caso in cui venga prorogata la durata del Fondo Master, conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento di gestione, la SGR nell'interesse dei partecipanti, almeno 6 mesi prima della scadenza del Fondo, prorogherà la durata del Fondo, per un periodo corrispondente al periodo di proroga della durata del Fondo Master, comunque non superiore a 3 (tre) anni, ovvero per il più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (cosiddetto "periodo di grazia") e, in particolare, dell'investimento nel Fondo Master.

Dell'avvenuta deliberazione del periodo di proroga è data notizia alla Banca d'Italia e ai Sottoscrittori, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione, secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

A.4) Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito "**Depositario**"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it.

A.5) Calcolo del valore della Quota

Il valore complessivo netto del Fondo (di seguito "**Valore Complessivo Netto**" o "**NAV**") è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza della normativa della Banca d'Italia – al netto delle passività.

Il valore unitario delle Quote (di seguito "**Valore Unitario delle Quote**"), per ciascuna classe, è calcolato dalla SGR ed è pari al NAV, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Fondo, diviso per il numero di Quote del Fondo per ciascuna classe in circolazione alla stessa data. Per "Giorno di Valutazione" si intende l'ultimo giorno di ogni trimestre.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.

Il valore delle Quote è reso noto ai Sottoscrittori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.mediolanumgestionefondi.it con cadenza trimestrale.

È facoltà della SGR sospendere il calcolo e/o la comunicazione del Valore Unitario delle Quote del Fondo in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili che non ne consentano la regolare determinazione o la comunicazione. Rientrano in tali eventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del Fondo Master. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa della sospensione la Banca d'Italia nonché i Sottoscrittori mediante avviso secondo le modalità di cui all'articolo C.15. Al cessare delle predette circostanze, la SGR si adopera per determinare il Valore Unitario delle Quote del Fondo non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione a Sottoscrittori.

In ragione della struttura *master-feeder*, il Valore Complessivo Netto del Fondo dipenderà dal valore del patrimonio del Fondo Master, il quale sarà determinato secondo quanto previsto nell'ambito del relativo regolamento di gestione.

In caso di errore nel calcolo del NAV, per un importo non superiore allo 0,50% del Valore Complessivo Netto corretto (cosiddetta "soglia di errore di irrilevanza"), la SGR non sarà soggetta al rispetto degli obblighi informativi altrimenti previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti.

A.6) Classi di Quote

Il Fondo prevede Quote di classe L e quote di classe I. Tutte le Quote sono di uguale valore nominale, a distribuzione dei proventi, con uguali diritti nell'ambito di ciascuna classe e si differenziano per un diverso regime commissionale, per l'ammontare minimo di sottoscrizione nonché per le caratteristiche dei soggetti legittimati a sottoscrivere e detenere le Quote.

B.1) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l'obiettivo di incrementare il valore del patrimonio conferito dai Sottoscrittori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master. Sono accettate variazioni delle percentuali precedentemente previste al di sotto dell'ammontare minimo se dovute a variazioni del valore dei beni in cui è investito il Fondo.

Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (c.d. PIR Alternativi) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di Bilancio 2017") e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

Il Fondo potrà investire, nei limiti previsti dalla normativa, la parte restante delle proprie attività (di seguito "**Investimento Residuale**") in liquidità e strumenti finanziari assimilabili, espressi in euro o in altre valute, quali: (a) strumenti a breve termine del mercato monetario; (b) quote o azioni di fondi monetari; (c) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell'UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti con scadenza massima di 12 mesi e, (d) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità.

Nell'ambito dell'Investimento Residuale è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Il Fondo può, entro il limite massimo complessivo del 10% del relativo Valore Complessivo Netto, assumere finanziamenti finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. Il Fondo potrà generare leva finanziaria esclusivamente mediante tali finanziamenti; la leva finanziaria massima che potrà essere raggiunta dal Fondo è pari a 1,10, calcolata secondo il metodo degli impegni.

La politica di investimento del Fondo Master prevede quanto di seguito rappresentato.

Il Fondo Master rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai PIR Alternativi ai sensi della Legge di bilancio 2017 e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni.

Il Fondo Master mira a costruire un portafoglio diversificato di investimenti: diretti, co-investimenti e indiretti (per il tramite di quote di OICR), prevalentemente nel mercato privato domestico (*private equity, infrastructure equity, venture capital e private debt*).

Gli investimenti diretti e i co-investimenti sono previsti fino ad un massimo del 40% del patrimonio del Fondo Master. Per gli investimenti diretti è previsto un massimo del 10% del patrimonio del Fondo Master. Le operazioni di co-investimento con gestori terzi sono realizzate dal Fondo Master nel rispetto delle seguenti disposizioni: (a) la partecipazione del Fondo Master costituisca un investimento di minoranza nell'operazione di co-investimento; (b) il gestore terzo ricopra il ruolo di responsabile dell'operazione di co-investimento (c.d. *lead investor*); e (c) siano incluse apposite previsioni volte a tutelare la partecipazione detenuta dal Fondo Master.

In conformità alla disciplina dei PIR Alternativi, il Fondo Master investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ovvero in prestiti erogati alle predette imprese, nonché in crediti delle medesime imprese (c.d. "*investimenti qualificati*"). L'attivo del Fondo Master non può essere investito per una quota superiore al 20% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (c.d. "*limite di concentrazione*"). Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Il Fondo Master non può investire in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il Fondo Master può investire, nei limiti del 30% del valore del relativo attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei c.d. investimenti qualificati a fini PIR, in conformità alla normativa, alla regolamentazione e alle linee guida applicabili.

Il regolamento di gestione del Fondo Master prevede che i vincoli di investimento dell'attivo del Fondo Master ed il limite di concentrazione devono essere rispettati per almeno i due terzi dei giorni dell'anno solare fermo restando che tali vincoli di investimento:

- devono essere raggiunti entro il periodo di investimento previsto dal regolamento di gestione del Fondo Master;
- cessano di essere applicati quando il Fondo Master inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote degli investitori;
- sono temporaneamente sospesi quando il Fondo master riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

Il patrimonio del Fondo Master può essere allocato:

- a) in strumenti finanziari del settore *private equity* (50%-70%), in strumenti del settore *infrastructure equity* (10%-30%), nelle attività di *venture capital/growth* (5%-15%) e nel settore del *private debt* (5%-15%);
- b) perseguendo la seguente politica di diversificazione per area geografica: (i) minimo 70% Italia; (ii) massimo 30% Europa/Resto del Mondo.

La società di gestione del Fondo Master, nella gestione del patrimonio del Fondo Master, si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza e in particolare dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito "**Regolamento Banca d'Italia**").

Per informazioni di maggiore dettaglio circa la politica di investimento del Fondo Master si rinvia a quanto previsto dal relativo regolamento di gestione.

B.2) Sottoscrizione delle quote del Fondo Master e periodo di investimento

Il Fondo procede all'investimento in quote del Fondo Master del capitale raccolto nell'ambito della Prima Emissione di Quote e di ciascuna Emissione Successiva di Quote, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo B.1, in conformità con quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo Master in tema di sottoscrizione delle relative quote.

Il regolamento del Fondo Master prevede che la politica di investimento del Fondo Master sia realizzata entro un periodo di investimento pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di chiusura delle sottoscrizioni delle quote del Fondo Master (di seguito "**Periodo di Investimento del Fondo Master**").

B.3) Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili principalmente al possibile decremento del valore della Quota e alla natura di fondo chiuso.

L'investimento in Quote del Fondo è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, come prorogata eventualmente ai sensi del presente Regolamento.

In considerazione della struttura master-feeder che caratterizza il Fondo, per apprezzare il rischio connesso all'investimento nel Fondo occorre considerare i rischi specifici a cui è esposto il Fondo Master in ragione della propria politica di investimento.

La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo.

B.4) Caratteristiche delle Quote

È prevista l'emissione di 2 (due) classi di Quote:

- **Quote L**, destinate a clienti diversi dai clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF. In caso di sottoscrizione da parte di persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato italiano, questa Classe di Quote può essere destinata all'investimento in PIR Alternativi; a tal fine è consentita la sottoscrizione di un importo, imputabile a ciascun singolo anno solare, di 300.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 1.500.000,00 Euro; in caso di versamenti superiori alle soglie predette, il Sottoscrittore potrà

destinare la parte eccedente alla sottoscrizione delle Quote di Classe L non deputate all'investimento in PIR Alternativi e negli anni successivi destinarle, nei limiti anzidetti, all'investimento PIR;

- **Quote I**, destinate ai clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF. Nel caso di Enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, questa Classe di Quote può essere finalizzata all'investimento in PIR Alternativi, nel rispetto dei limiti massimi di sottoscrizione previsti dal comma 88 e ss. dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le Quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore nell'ambito di ciascuna classe e con uguali diritti.

La partecipazione al Fondo in qualunque momento conseguita comporta l'accettazione del presente Regolamento.

Per la Prima Emissione di Quote il valore nominale di ciascuna Quota di partecipazione, indipendentemente dalla classe di appartenenza, è di Euro 1.000 (mille). La sottoscrizione delle Quote avverrà a tale valore nominale.

In sede di Emissioni Successive di Quote il valore di riferimento per le sottoscrizioni sarà costituito dal Valore Unitario della Quota, ove disponibile, come indicato al precedente articolo A.5 del presente Regolamento.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse troncate al terzo decimale da attribuire ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti di cui all'art. B.7, per il valore nominale pari ad Euro 1.000 (mille), ovvero, in caso di Emissioni Successive di Quote, per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Valutazione, ove disponibile.

B.5) Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse

La SGR è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

La SGR, nell'ambito dell'investimento residuale del patrimonio del Fondo, come definito al precedente articolo B.1, può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento del Fondo avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. La SGR assicura che il patrimonio del Fondo non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. Eventuali retrocessioni commissionali, derivanti da accordi commerciali con soggetti terzi, saranno riconosciute al Fondo.

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, parte del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa o da altre società legate alla SGR tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (cosiddetti OICR "collegati").

B.6) Proventi e rimborsi di capitale

Costituiscono introiti (di seguito "**Introiti**") di pertinenza del Fondo tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo. Rientrano, in particolare, tra gli Introiti:

- i.) ogni rimborso dei capitali investiti e le plusvalenze o altri introiti realizzati a fronte dell'investimento effettuato nel Fondo Master;
- ii.) gli interessi ed altri eventuali proventi realizzati a valore sulla liquidità detenuta dal Fondo; e
- iii.) ogni altra componente di reddito realizzata dall'impiego delle risorse del Fondo o comunque ad esse collegata.

La SGR ha la facoltà, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento, di utilizzare gli Introiti per:

- a) effettuare, ove consentito, nuovi Investimenti Residuali secondo quanto previsto dall'articolo B.1;
- b) rimborsare i prestiti contratti dal Fondo ai sensi dell'articolo B1;
- c) far fronte ai costi e alle spese collegate con la gestione del Fondo, incluse le Commissioni di Gestione;
- d) costituire riserve per far fronte a specifici rischi e passività.

Gli Introiti che la SGR non utilizza secondo quanto previsto dal precedente comma costituiscono importi distribuibili ai Sottoscrittori (di seguito "**Introiti Distribuibili**").

Gli Introiti Distribuibili sono distribuiti ai Sottoscrittori previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Una volta adottata tale delibera, è inviata ai Sottoscrittori apposita comunicazione, secondo le modalità di cui all'articolo C.15,

nella quale viene indicato l'ammontare degli Introiti Distribuibili che la SGR intende distribuire, nonché le relative modalità e i termini di distribuzione.

Le distribuzioni di Introiti Distribuibili sono effettuate, a discrezione della SGR, previa approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria relativa al diverso periodo di riferimento che la SGR può di volta in volta determinare per le distribuzioni. Le distribuzioni vengono effettuate in euro previa conversione in euro di eventuali altre valute.

La SGR può, nell'interesse dei partecipanti al Fondo, ripartire tra i Sottoscrittori gli Introiti Distribuibili a titolo di rimborsi parziali *pro-quota* di capitale (di seguito "**Rimborsi Capitale**") o in alternativa a titolo di proventi, sino a concorrenza degli utili conseguiti dal Fondo riflessi nella relazione di periodo redatta dalla SGR (di seguito "**Proventi**"), tenuto anche conto di quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente in tema di PIR Alternativi. È facoltà della SGR deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell'interesse dei Sottoscrittori nonché dei diritti e delle legittime aspettative dei creditori del Fondo e, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Fondo stesso, la distribuzione di Introiti Distribuibili in misura inferiore al 100% dell'importo complessivo distribuibile ovvero la mancata distribuzione degli stessi.

L'ammontare degli importi distribuiti a titolo di Proventi non potrà in ogni caso eccedere l'ammontare del risultato effettivo di gestione del Fondo maturato nel periodo di riferimento.

In relazione a ciascun periodo di riferimento, gli Introiti Distribuibili sono distribuiti fra i Sottoscrittori in proporzione al controvalore delle Quote possedute da ciascuno di essi. Hanno diritto alla distribuzione dei Proventi ed ai Rimborsi Capitale i Sottoscrittori che risultano titolari di Quote nel giorno di approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria del periodo di riferimento della distribuzione.

I pagamenti sono effettuati mediante accredito del relativo importo sul conto corrente indicato da ciascun Sottoscrittore nel modulo di sottoscrizione, ovvero come successivamente comunicato alla SGR. L'estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.

Il pagamento viene effettuato per il tramite del Depositario su istruzione della SGR e deve avvenire entro e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione da parte del Depositario della richiesta della SGR medesima. Ai Sottoscrittori è data notizia della distribuzione mediante apposito avviso comunicato secondo le modalità indicate al successivo articolo C.15, con indicazione delle somme poste in distribuzione a titolo di Rimborsi Capitale ovvero di Proventi.

Le somme non riscosse entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'inizio delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla SGR, vincolato al pagamento delle somme suddette, presso il Depositario, con sotto rubriche nominative intestate agli aventi diritto ove tecnicamente possibile. Tali somme non sono produttive di interessi.

Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data fissata per la loro distribuzione ai sensi del presente articolo, in favore:

- a. del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo; ovvero
- b. della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

B.7) Regime delle spese

B.7.a) Spese a carico del fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- Una commissione di gestione su base annua (di seguito "**Commissione di Gestione**"), calcolata - in funzione del numero dei giorni - con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione, nella misura del 1,25% per le Quote di Classe L e 0,70% per le Quote di Classe I:
 - dell'Ammontare degli Importi Sottoscritti e richiamati dal Fondo, a partire dal Closing Iniziale e sino al termine del Periodo di Investimento del Fondo Master;

- del Valore Complessivo Netto del Fondo (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) a partire dal giorno successivo al termine del Periodo di Investimento del Fondo Master.

La Commissione di Gestione è accantonata nel trimestre di riferimento e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del Valore Unitario delle Quote del trimestre di riferimento.

Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il Closing Iniziale saranno determinate *pro-rata temporis*.

- Il costo per il calcolo del Valore Unitario della Quota, calcolato trimestralmente, sulla base dell'ultimo Valore Complessivo Netto disponibile del Fondo (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), a partire dalla Prima Emissione di Quote, e corrisposto in via posticipata, in misura pari allo 0,0118% su base annua.
- Il compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, calcolato trimestralmente sulla base dell'ultimo Valore Complessivo Netto del Fondo disponibile (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), a partire dalla Prima Emissione di Quote, e corrisposto in via posticipata. Tale compenso è composto da:
 - (a) una commissione per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione ed all'estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo calcolata su base annua in misura pari allo 0,01505%;
 - (b) una commissione per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua in misura pari allo 0,00176%;
 - (c) una commissione per la tenuta dei fondi di liquidità, calcolata su base annua in misura pari a 0,01839%.

Le suddette commissioni si considerano al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.

Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data del Closing Iniziale. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate *pro-rata temporis*.

- I costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e di performance corrisposte dal Fondo al gestore del Fondo Master. Sul Fondo, in quanto investitore nel Fondo Master, graveranno inoltre, indirettamente, i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo Master (tra cui, i costi di sottoscrizione sostenuti dal Fondo Master per l'investimento negli OICR sottostanti e le commissioni corrisposte ai gestori degli OICR in cui investe il Fondo Master nonché i costi connessi agli investimenti diretti).
- Le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell'interesse del Fondo.
- Le spese di tenuta della contabilità e di redazione, revisione e certificazione delle relazioni del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione, e di ogni altro documento contabile.
- Le spese relative all'attività di gestione del rischio di cambio, se affidate in outsourcing a soggetti terzi.
- Le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea dei Sottoscrittori del Fondo (come definita e disciplinata nella Parte C del presente Regolamento).
- Tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Fondo o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo.
- Le spese di redazione, stampa e invio/pubblicazione dei documenti costitutivi del Fondo, dei documenti periodici, degli altri documenti informativi destinati ai Sottoscrittori e degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari, entro i limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, nonché le spese di pubblicazione del Valore Unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo.
- Gli oneri finanziari e i costi bancari in genere sostenuti nell'interesse del Fondo.
- L'eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Vigilanza.
- Ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente a quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della SGR in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data del Closing Iniziale. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate *pro-rata temporis*.

B.7.b) Spese a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha diritto di trattenere:

- A fronte di ogni versamento in Quote di classe L, una commissione di sottoscrizione (di seguito "**Commissione di Sottoscrizione**") pari all'1,00% (uno per cento) sull'ammontare delle somme investite; la SGR si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscrizione delle Quote, la riduzione della Commissione di Sottoscrizione fino al 100% (cento per cento). Eventuali agevolazioni commissionali saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.
- Imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- I costi effettivamente sostenuti dalla SGR per l'emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio dei Sottoscrittori fino ad un massimo di Euro 100 oltre a rimborso spese postali.
- Le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l'incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle Quote.
- Le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata al Sottoscrittore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- Gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento.
- Le imposte di bollo, quando dovute.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

B.7.c) Spese a carico della Società di Gestione

Sono a carico della SGR:

- le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento della SGR medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o dei sottoscrittori nel presente Regolamento.

C.1) Assemblea dei Sottoscrittori

I Sottoscrittori si riuniscono in assemblea (di seguito "**Assemblea dei Sottoscrittori**" o "**Assemblea**") esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche al di fuori della sede legale della SGR.

L'Assemblea dei Sottoscrittori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante avviso che deve indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'indicazione della materia da trattare. L'Assemblea dei Sottoscrittori si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote e nessuno dei Sottoscrittori si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Sottoscrittori è altresì convocata tempestivamente, su richiesta di tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione.

Sia ai fini costitutivi che a quelli deliberativi è consentito l'intervento in Assemblea dei Sottoscrittori mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tali modalità consentano: (i) l'identificazione degli intervenuti all'Assemblea; (ii) la parità informativa dei membri; (iii) la discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione.

I Sottoscrittori possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.

L'Assemblea dei Sottoscrittori è presieduta dal Presidente della stessa, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea dei Sottoscrittori, anche tra soggetti diversi dai Sottoscrittori. Le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea dei Sottoscrittori, convocata ai sensi del presente articolo, delibera validamente sulla sostituzione della SGR ai sensi dell'articolo C.3 con il voto favorevole di tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% (dieci per cento) del valore totale delle Quote in circolazione.

C.2) Compiti e responsabilità della Società di Gestione

La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse dei Sottoscrittori e nel rispetto delle prescrizioni del TUF, del Regolamento Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza e del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile della gestione del Fondo e, come tale, attua la politica di investimento e disinvestimento del Fondo descritta nel presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne (all'Amministratore Delegato, ai propri membri e ai dirigenti della SGR) in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo nonché deleghe e/o incarichi a soggetti esterni.

Nell'interesse dei Sottoscrittori, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge.

La SGR è responsabile verso i Sottoscrittori dell'adempimento ai propri compiti secondo le regole del mandato.

Al fine di consentire ai detentori di quote del Fondo di beneficiare delle medesime informazioni offerte ai detentori di quote del Fondo Master, la SGR ha in essere un accordo con la società di gestione del Fondo Master che, tra le altre cose, disciplina: a) lo scambio di informazioni relative alla gestione del Fondo Master; b) le caratteristiche e il funzionamento del Fondo Master; c) le modalità di investimento e di disinvestimento del Fondo nel Fondo Master; d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle quote del Fondo Master; f) il coordinamento delle relazioni di revisione; g) le modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder.

La SGR controlla con continuità l'attività del Fondo Master anche e soprattutto avvalendosi delle informazioni ricevute da parte dello stesso e includerà nelle comunicazioni ai Sottoscrittori e nella relazione annuale del Fondo informazioni relative al Fondo Master.

I Sottoscrittori possono richiedere alla SGR di ricevere, senza costi, copia cartacea del regolamento, della documentazione d'offerta, della relazione annuale e della relazione semestrale del Fondo Master.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla SGR, ferma restando la propria responsabilità in ordine alle scelte adottate.

C.3) Sostituzione della SGR

La sostituzione della SGR con un nuovo gestore (di seguito "**Nuovo Gestore**") può avvenire:

- a) a fronte di delibera motivata dell'Assemblea dei Sottoscrittori approvata secondo quanto previsto dal precedente articolo C.I;
- b) con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla SGR che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio.

In caso di sostituzione della SGR a seguito di apposita delibera dell'Assemblea trovano applicazione le seguenti disposizioni: (A) il Presidente dell'Assemblea dei Sottoscrittori convoca tempestivamente l'Assemblea al fine di individuare il Nuovo Gestore; (B) l'Assemblea dei Sottoscrittori comunica alla SGR, entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore; la SGR, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento del Fondo conseguenti alla sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore; il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia (ove richiesto dalle norme vigenti); (C) ove l'Assemblea dei Sottoscrittori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d'Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l'approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la SGR procede alla liquidazione del Fondo; (D) a decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori ai sensi del precedente articolo C.I, la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell'Assemblea dei Sottoscrittori; resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.

L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento delle funzioni svolte dalla SGR. Sino all'avvenuta sostituzione la SGR ha il diritto di percepire le Commissioni di Gestione.

C.4) Compiti e responsabilità del Depositario

I rapporti fra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che specifica tra l'altro:

- (i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
- (ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
- (iii) le modalità con le quali il Depositario è interessato in occasione di ogni transazione avente ad oggetto gli attivi del Fondo;
- (iv) le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del patrimonio del Fondo.

Tra il Depositario e la SGR sono definite apposite procedure, sviluppate anche con l'ausilio di supporti telematici, volte a:

- (i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni;
- (ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
- (iii) verificare la corretta esecuzione, da parte della SGR, delle attività di valorizzazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della SGR, può subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La SGR può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciare allo stesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi nel Periodo di Investimento del Master e di almeno 12 (dodici) mesi successivamente alla data di scadenza del Periodo di Investimento del Master.

L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- (i) un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
- (ii) la conseguente modifica del Regolamento di gestione del Fondo;
- (iii) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo depositario.

C.5) Patrimonio del Fondo

Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante una o più emissioni di Quote nell'ambito di un periodo di sottoscrizione avente durata massima di 18 mesi a decorrere dall'avvio della commercializzazione delle Quote del Fondo (di seguito "**Periodo di Sottoscrizione**").

L'ammontare nominale minimo previsto per il Fondo è pari a 33 (trentatré) milioni di euro (di seguito "**Ammontare Minimo del Fondo**"). L'ammontare di capitale che la SGR intende raccogliere nel Periodo di Sottoscrizione è pari a 100 (cento) milioni di euro (di seguito "**Ammontare Obiettivo del Fondo**").

Non appena determinato, il patrimonio del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai Sottoscrittori mediante avviso secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

C.6) Modalità di sottoscrizione delle quote del Fondo

Le Quote del Fondo sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, ovvero con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, nell'ambito dei servizi offerti dal soggetto incaricato del collocamento.

Dal modulo di sottoscrizione devono, tra l'altro, essere indicati le generalità del Sottoscrittore, l'importo che lo stesso intende investire, nonché la data di sottoscrizione. La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete, alterate o comunque non conformi alle previsioni del presente Regolamento.

Il modulo di sottoscrizione contiene l'impegno irrevocabile del sottoscrittore a rendere disponibile l'importo della sottoscrizione alla data prevista per il richiamo degli impegni (come disciplinato dall'articolo C.8 che segue).

Per la prima sottoscrizione e per eventuali sottoscrizioni successive, l'importo lordo minimo di ciascuna sottoscrizione è pari a 25.000 (venticinquemila) euro per le Quote di classe L e a 100.000 (centomila) euro per le Quote di classe I.

Nell'ambito della Prima Emissione di Quote, la sottoscrizione avverrà al valore nominale di ciascuna Quota, pari a 1.000 (mille) euro, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

In sede di Emissioni Successive di Quote, il valore di riferimento per le sottoscrizioni sarà costituito dall'ultimo Valore Unitario della Quota disponibile, come indicato all'articolo A.5 del presente Regolamento.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, troncate al terzo decimale, da attribuire ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il Valore Unitario della Quota relativo al corrispondente Giorno di Valutazione.

A fronte del medesimo modulo di sottoscrizione, a valere sullo stesso e richiamandone gli estremi, il Sottoscrittore ha la facoltà di effettuare - anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza - ulteriori versamenti, con la stessa modalità di adesione, per l'acquisto di Quote della medesima classe, come disciplinata dal presente Regolamento, nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione.

La SGR riceve le domande di sottoscrizione attraverso i soggetti da essa incaricati del collocamento. Nel caso di sottoscrizione presso soggetti incaricati del collocamento, la SGR elabora le richieste pervenute da parte del soggetto incaricato del collocamento al momento della ricezione di queste.

La SGR prevede nelle convenzioni con i soggetti incaricati del collocamento che, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, copia delle domande di sottoscrizione, anche pervenute attraverso tecniche di comunicazione a distanza, siano inviati alla SGR tempestivamente e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del soggetto incaricato del collocamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da investitori che non siano investitori professionali è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al soggetto incaricato del collocamento, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

Il versamento dell'importo sottoscritto dovrà essere effettuato a seguito del richiamo degli impegni (secondo quanto previsto dall'articolo C.8 che segue).

C.7) Periodo di Sottoscrizione delle Quote

Il Periodo di Sottoscrizione può avere durata massima di 18 (diciotto) mesi a decorrere dall'avvio della commercializzazione delle Quote del Fondo. Durante il Periodo di Sottoscrizione si potranno effettuare una o più chiusure intermedie delle sottoscrizioni (di seguito "**Closing**").

In relazione all'andamento delle sottoscrizioni, la SGR può effettuare, a propria discrezione, una prima chiusura intermedia delle sottoscrizioni (di seguito "**Closing Iniziale**") al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo.

Le ulteriori chiusure intermedie delle sottoscrizioni e la chiusura finale delle sottoscrizioni (di seguito "**Closing Finale**") potranno essere effettuate a discrezione della SGR in qualsiasi momento entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione.

Del Closing Iniziale e di ciascun Closing è data comunicazione alla Banca d'Italia, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ciascun Closing.

In occasione del Closing Iniziale, entro 15 (quindici) giorni dalla data del Closing Iniziale, la SGR comunica ai Sottoscrittori mediante avviso secondo le modalità di cui all'articolo C.15:

- i.) la data decorsa la quale le sottoscrizioni già effettuate sono ritenute definitive, con obbligo dei Sottoscrittori di effettuare i versamenti in conformità al successivo articolo C.8;
- ii.) l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute;
- iii.) l'importo dei versamenti che i Sottoscrittori devono corrispondere al Fondo ai sensi dell'articolo C.8;
- iv.) l'importo degli oneri da corrispondersi, inclusa la Commissione di Sottoscrizione, ove applicabile;
- v.) il termine, non inferiore a 7 (sette) giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono;
- vi.) la circostanza che la SGR può dare inizio alle operazioni di investimento del Fondo (incluso l'investimento nel Fondo Master), pur proseguendo l'attività di sottoscrizione delle Quote nel corso del Periodo di Sottoscrizione e sino al Closing Finale.

In occasione di ciascun Closing successivo al Closing Iniziale, ivi incluso il Closing Finale, la SGR entro 15 (quindici) giorni dal Closing comunica ai Sottoscrittori mediante avviso:

- i.) l'ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute fino al Closing di riferimento, distinguendo tra quelle che siano già state oggetto di precedenti comunicazioni ai sensi del presente articolo e quelle successive;
- ii.) l'importo dei versamenti che i Sottoscrittori devono corrispondere al Fondo ai sensi dell'articolo C.8;
- iii.) l'importo degli oneri da corrispondersi, inclusa la Commissione di Sottoscrizione, ove applicabile;
- iv.) il termine, non inferiore a 7 (sette) giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono.

C.8) Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento

Salvo il caso in cui non si proceda al richiamo degli impegni a causa del mancato raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR richiede ai Sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro delle Quote sottoscritte. Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire alla SGR in un'unica soluzione entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo C.7 che precede.

Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle Quote è effettuato mediante addebito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore.

La SGR informa prontamente i sottoscrittori, che abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento, mediante apposita lettera di conferma dell'avvenuto versamento e della relativa emissione delle Quote, secondo le modalità di cui all'art. C.15.

In caso di mancato versamento degli importi relativi alle sottoscrizioni (o di parte di essi) la SGR ha la facoltà di ritenere nulla la domanda di sottoscrizione. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all'inadempimento degli obblighi di versamento.

C.9) Mancato raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo, ridimensionamento ed aumento dell'ammontare totale del Fondo

Qualora, entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione, non siano state raccolte sottoscrizioni pari all'Ammontare Minimo del Fondo, il Fondo non si ritiene istituito e le sottoscrizioni raccolte sono da intendersi a tutti gli effetti prive di qualsiasi efficacia. La SGR provvede a darne comunicazione alla Banca d'Italia ed ai sottoscrittori mediante avviso da comunicarsi secondo le modalità di cui all'articolo C.15, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. In tal caso sia la SGR che i sottoscrittori sono liberi da ogni impegno assunto, senza che nulla abbiano reciprocamente a pretendere, ai sensi della domanda di sottoscrizione e del presente Regolamento.

Qualora, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia inferiore all'Ammontare Obiettivo del Fondo, ma comunque pari o superiore all'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR, previa comunicazione alla Banca d'Italia, procede a ridimensionare il Fondo per adeguare il nuovo ammontare totale del Fondo, dandone comunicazione ai sottoscrittori mediante avviso da comunicarsi secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

Qualora, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'Ammontare Obiettivo del Fondo, la SGR si riserva di aumentare l'ammontare totale del Fondo ovvero di procedere al riparto delle Quote, dandone comunicazione scritta alla Banca d'Italia e ai sottoscrittori mediante avviso da comunicarsi secondo le modalità di cui all'articolo C.15. In caso di riparto le Quote saranno attribuite ai sottoscrittori sulla base delle modalità stabilite secondo l'insindacabile giudizio dalla SGR.

C.10) Cessione delle Quote

I Sottoscrittori possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le Quote da essi possedute, previa approvazione della SGR che sarà chiamata a valutare il possesso in capo tanto all'acquirente che al cedente dei requisiti di partecipazione al Fondo.

A tal fine, ogni Sottoscrittore che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote possedute, deve comunicare preventivamente per iscritto alla SGR la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di Quote che intende trasferire, il prezzo di cessione (che corrisponderà all'ultimo Valore Unitario delle Quote disponibile, rettificato per le distribuzioni eventualmente avvenute tra la data di determinazione del NAV e la data della predetta comunicazione, moltiplicato per il numero di Quote oggetto di trasferimento, salvo diversa pattuizione tra le parti e comunque previa validazione della SGR) e il relativo cessionario mediante i dati identificativi richiesti nel modulo di sottoscrizione. Contestualmente il Sottoscrittore mette a disposizione della SGR la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del potenziale cessionario e ogni altro elemento ragionevolmente utile al fine di consentire alla stessa di valutare gli elementi indicati al presente articolo. La SGR ha facoltà di chiedere al soggetto indicato come cessionario delle Quote il rilascio di dichiarazioni, la compilazione di questionari, la trasmissione o esibizione di documenti e la sottoscrizione di moduli o altri atti ritenuti necessari o utili ai fini dell'assolvimento delle verifiche richieste dalla legge o dal Regolamento per l'ammissione al Fondo in qualità di Sottoscrittore.

Nel caso in cui il cessionario e/o il cedente risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in tema di PIR Alternativi, la cessione determinerà gli effetti (in termini di perdita e/o di acquisto del diritto alle agevolazioni fiscali) previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dalle competenti Autorità tempo per tempo vigenti.

La SGR si adopera ragionevolmente per completare le verifiche e gli adempimenti formali necessari al rilascio dell'approvazione di cui al presente articolo entro un termine indicativo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Sottoscrittore, compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione richiesta al soggetto indicato come cessionario delle Quote. È in ogni caso inteso che il decorso del termine indicativo in questione in assenza di comunicazione espressa della SGR non ha valore di approvazione implicita al trasferimento delle Quote.

La SGR nega la propria approvazione al trasferimento di Quote qualora:

- (i) il cessionario non sia un investitore "target" ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all'Investitore prima dell'investimento ai sensi del TUF;

- (ii) per effetto della cessione il cedente perda i requisiti di partecipazione al Fondo;
- (iii) per effetto della cessione risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della SGR, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale) ovvero le previsioni del presente Regolamento.

La SGR può inoltre negare la propria approvazione laddove, secondo il proprio prudente apprezzamento, per effetto del trasferimento potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Sottoscrittori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.

Se la SGR nega la propria approvazione al trasferimento, essa indica per iscritto i motivi del diniego al Sottoscrittore richiedente. La SGR non è tenuta, in caso di diniego dell'approvazione, a indicare un altro soggetto interessato all'acquisto delle Quote del Sottoscrittore richiedente.

L'atto di trasferimento delle Quote compiuto nonostante il dissenso della SGR è inopponibile alla SGR, al Fondo e agli altri Sottoscrittori. In tal caso:

- il Sottoscrittore che ha trasferito le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo, della SGR e degli altri Sottoscrittori, ai sensi del Regolamento;
- il cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti ai sottoscrittori dal Regolamento.

C.11) Certificati di Partecipazione

All'emissione, le Quote sono immesse nel certificato cumulativo (di seguito "**Certificato Cumulativo**"), rappresentativo di una pluralità di Quote. Detto Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione del Sottoscrittore in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.

L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:

- il Sottoscrittore di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato nominativo (come di seguito precisato);
- il Depositario di procedere – senza oneri per il Sottoscrittore e per il Fondo – al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.

Su richiesta e a spese del Sottoscrittore, le Quote possono essere rappresentate da certificati nominativi (di seguito, i "**Certificati Nominativi**"). I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni millesimali di esse troncate al terzo decimale.

I Certificati Nominativi sono predisposti dalla SGR, avalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la filiale del Depositario indicata nell'articolo A.4. Gli Investitori possono anche richiedere l'invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di sottoscrizione.

C.12) Modifiche del Regolamento

Le modifiche al Regolamento sono deliberate dalla SGR ove strettamente necessarie e nell'interesse dei Sottoscrittori. Per l'attuazione delle modifiche richieste da disposizioni di legge o regolamentari o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza ovvero conseguenti alla sostituzione del Gestore nei casi previsti dall'articolo C.3, l'capoverso, lettera b) del presente Regolamento è previsto il conferimento di una delega permanente all'Amministratore Delegato della SGR. Il testo del Regolamento modificato è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica del Regolamento per atto del Presidente.

Salvo quanto previsto dal precedente paragrafo, le modifiche al Regolamento sono sottoposte per l'approvazione alla Banca d'Italia.

Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate ai Sottoscrittori mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.mediolanumgestionefondi.it.

La SGR fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.

C.13) Liquidazione del Fondo

Alla scadenza del Fondo, termina ogni ulteriore attività di gestione del Fondo ed ha luogo la liquidazione del medesimo, con conseguente ripartizione integrale del ricavato della liquidazione del Fondo al netto delle passività, incluso il risultato netto della gestione, tra i Sottoscrittori, secondo le modalità indicate dal presente articolo. La SGR può prorogare la durata del Fondo, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo A.3, nel caso in cui venga prorogata la durata del Fondo Master per consentire il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti.

La liquidazione finale del Fondo ha quindi luogo alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del paragrafo che precede. In parziale deroga di quanto disposto dal paragrafo che precede, la SGR può disporre la liquidazione anticipata del Fondo nelle seguenti circostanze:

- a) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;
- b) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della SGR, non sia stata individuata la società di gestione del risparmio che sostituisca la stessa;
- c) qualora, ricorrendo i motivi per la sostituzione della SGR, non sia possibile nominare un Nuovo Gestore.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente articolo, tenuto conto della natura degli investimenti e in particolare delle vicende riguardanti il Fondo Master, il Consiglio di Amministrazione della SGR potrà inoltre deliberare la liquidazione anticipata del Fondo in caso di eventuale liquidazione anticipata del Fondo Master. La liquidazione del Fondo viene deliberata dalla SGR, che ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, e viene comunicata ai sottoscrittori mediante apposito avviso, secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

La SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei sottoscrittori, realizzando alle migliori condizioni le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della SGR, anche in considerazione del piano di smobilizzo predisposto dalla società di gestione del Fondo Master, e portato a conoscenza della Banca d'Italia.

Al termine delle operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Fondo.

In ogni caso la ripartizione del risultato della gestione del Fondo tra i Sottoscrittori titolari di Quote è effettuata in proporzione al controvalore delle Quote possedute.

Il rendiconto finale di liquidazione è sottoposto a certificazione da parte della società incaricata della revisione.

Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, nonché l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, sono depositati presso la SGR e il Depositario nonché inviati prontamente a ciascun Sottoscrittore, secondo le modalità di cui all'articolo C.15.

Il Depositario provvede, su istruzione della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione.

Le eventuali somme non rimosse in relazione alle quali non si è potuto effettuare l'accredito agli aventi diritto entro un periodo di 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni di pagamento per cause non dipendenti dalla SGR o dal Depositario, vengono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento delle somme suddette con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo, con sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR.

C.14) Scritture contabili e Revisione contabile

La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La SGR, oltre alle scritture contabili prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;
- (ii) la relazione semestrale da mettere a disposizione dei sottoscrittori entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento;

(iii) la relazione annuale da mettere a disposizione dei sottoscrittori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;

Ove consentito dalle vigenti disposizioni normative, la SGR può prorogare i termini di redazione delle rendicontazioni che precedono nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore.

I documenti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. La relazione annuale e la relazione semestrale nonché i prospetti contabili sono depositati e messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della SGR.

I Sottoscrittori hanno diritto di esaminare i documenti di cui al presente articolo e di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia di essi. A tal fine i sottoscrittori possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.

La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'incarico è affidato a una società di revisione iscritta all'albo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il revisore contabile ha in essere un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti del Fondo Master.

C.15) Comunicazioni

Laddove non diversamente specificato le comunicazioni tra la SGR e i sottoscrittori ai sensi del presente Regolamento si intendono validamente inoltrate qualora inviate mediante comunicazione scritta o, su richiesta del sottoscrittore, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, che consentano allo stesso di acquisirle su supporto duraturo.

C.16) Legge applicabile e foro competente

Il Regolamento e la partecipazione al Fondo sono regolati dalla legge italiana. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Sottoscrittore sia un consumatore ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

Restano ferme le disposizioni normative *pro tempore* in materia di composizione stragiudiziale, obbligatoria o facoltativa.

GLOSSARIO

Ammontare Minimo del Fondo: l'ammontare nominale minimo previsto per il Fondo, al di sotto del quale il Fondo non sarà istituito.

Ammontare Obiettivo del Fondo: l'ammontare di capitale che la SGR intende raccogliere nel Periodo di Sottoscrizione.

Closing: qualsiasi data di chiusura della sottoscrizione di quote del Fondo che si verificherà, a discrezione della SGR, nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione, inclusi il Closing Iniziale e il Closing Finale.

Closing Finale: l'ultimo Closing che si potrà verificare nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione.

Closing Iniziale: il primo Closing che si potrà verificare nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione, a discrezione della SGR, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Emissioni di Quote Successive: le emissioni di Quote del Fondo effettuate in corrispondenza di uno o più Closing successivi al (e diversi dal) Closing Iniziale, ivi incluso il Closing Finale.

Fondo: il fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato, denominato "Mediolanum Private Markets Italia III" istituito e gestito dalla SGR, definito nel documento anche come "Fondo Feeder".

Fondo Master: il fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato, denominato "ECRA Private Markets Italia III" istituito e gestito dalla Eurizon Capital Real Asset – Società di gestione del risparmio S.p.A..

Giorno di Valutazione: l'ultimo giorno di ogni trimestre successivo alla Prima Emissione di Quote.

Investimento Diretto: investimenti di minoranza in società operative, in infrastrutture e beni immobiliari, effettuati attraverso l'investimento in titoli azionari o altri strumenti di capitale e/o partecipativi, di debito e/o relativi a titoli emessi in connessione con acquisizioni, buyouts, opportunità di espansione, privatizzazioni, ricapitalizzazioni, operazioni negoziate assimilabili e situazioni speciali.

Co-Investimento: indica particolari Investimenti Diretti effettuati dal Fondo che vengono proposti, di volta in volta, alla Società di Gestione da parte dei Gestori Terzi. Le operazioni di co-investimento con i Gestori Terzi saranno realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni: (a) la partecipazione del Fondo costituisca un investimento di minoranza nell'operazione di co-investimento; (b) il Gestore Terzo ricopra il ruolo di responsabile dell'operazione di co-investimento (c.d. lead investor); e (c) siano incluse apposite previsioni volte a tutelare la partecipazione detenuta dal Fondo.

Investimento Indiretto: indica una partecipazione in OICR o veicoli, acquistati in fase di prima emissione ovvero sul mercato secondario, incluso qualsiasi investimento connesso effettuato in relazione a, o quale condizione per, tale acquisto.

Periodo di Sottoscrizione: l'intervallo di tempo decorrente dall'avvio della commercializzazione delle Quote del Fondo, avente durata massima di 18 mesi, durante il quale si potranno verificare uno o più Closing, ivi inclusi il Closing Iniziale e il Closing Finale.

Prima Emissione di Quote: l'emissione di Quote del Fondo effettuata in corrispondenza del Closing Iniziale.

Quote: le Quote di partecipazione al Fondo.

SGR: Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, con sede legale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci – Via Ennio Doris, società di gestione del risparmio che ha istituito e gestisce il Fondo.

Sottoscrittori: gli investitori che sottoscrivono Quote del Fondo nel corso del Periodo di Sottoscrizione.

Valore Complessivo Netto o NAV del Fondo: il valore delle attività che compongono il Fondo – determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza della normativa della Banca d'Italia – al netto delle passività.

Valore Unitario delle Quote: il valore unitario delle Quote calcolato dalla SGR per ciascuna classe di Quote, pari al NAV, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Fondo, diviso per il numero di Quote del Fondo per ciascuna classe in circolazione alla stessa data.

Sede Legale: Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio - Milano 3 (MI) T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n.
06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente
al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs.
58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori
di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

Società di Gestione del Risparmio

